



CITTÀ DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

-----<oO>-----

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 15 del registro in data 20 aprile 2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI – ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **venti** del mese di **aprile**, alle ore **09,30** - nella sala delle adunanze consiliari - previa **CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di **SECONDA CONVOCAZIONE**, il **Consiglio comunale**, nelle persone dei signori:

---	-----	P	A	---	-----	P	A
1	Miglio Francesco	X		17	Bocola Maria Anna	X	
2	Spada Alessandra	X		18	Caposiena Rosa Carolina	X	
3	Cataneo Ciro	X		19	Fontanello Morena	X	
4	Marino Pierluigi	X		20	Manzaro Giuseppe		X
5	de Lilla Michele	X		21	di Scioscio Rosario Daniele	X	
6	Bubba Antonio Giuseppe	X		22	Priore Matteo	X	
7	Inglese Libera Ondina		X	23	Florio Fabiola	X	
8	Carafa Antonio Domenico		X	24	Di Sabato Gianfranco	X	
9	Flammia Marco		X	25	Colangelo Lidya	X	
10	del Sordo Michele Aldo		X				
11	Sderlenga Francesco	X					
12	Spina Maurizio	X					
13	Pennacchio Rocco Enrico	X					
14	Florio Giovanni		X				
15	Santarelli Michele	X					
16	Stornelli Antonio	X					

Componenti n.24 oltre il Sindaco; in carica n. 24. Presenti n. 18 (**diciotto**) oltre il Sindaco. Assenti n. 6 (**sei**).

Presiede la seduta il Sig. *Ciro Cataneo* nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale a norma delle vigenti disposizioni.

Assiste alla seduta il Segretario generale del Comune, dott. *Vito Tenore*.

Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Dato atto che:

- la discussione degli accapi n. 10, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17, n. 18, n. 19 e n. 20 all'ordine del giorno, fatta salva la votazione per singolo argomento, è stata accorpata, giusta decisione riportata nella Delibera di C.C. n. 9 della seduta odierna;
- i testi integrali di tutti gli interventi sono riportati nel verbale di seduta che verrà prodotto a seguito della trascrizione dell'apposita registrazione e pubblicato all'Albo Pretorio;

IL CONSIGLIO COMUNALE**Premesso che:**

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all'art. 1, commi dal 639 al 731 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni; la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020) all'art. 1, comma 738 ha stabilito che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)".

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare, con regolamento da approvare entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Richiamato l'articolo 3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali.

Specificato che le tariffe TARI vanno dunque determinate entro la data di approvazione del bilancio di previsione.

Considerato che:

- il comma 5 dell'art. 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 ha stabilito che: "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";
- con propria deliberazione 30 settembre 2020, n. 30, il Consiglio Comunale ha espresso la volontà di avvalersi del comma 5, confermando, conseguentemente, le tariffe approvate nel 2019; con la stessa deliberazione consiliare 30 settembre 2020, n. 30, si è

stabilito di prevedere agevolazioni a favore delle utenze non domestiche di cui è stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi a causa del diffondersi del virus Covid-19, coerentemente con quanto previsto nella Delibera ARERA e consistente nella riduzione del 25% della quota fissa e variabile;

- il valore del ruolo TARI accertato in bilancio 2020 è stato di 8.569.554,85 diventato successivamente pari ad € 8.279.479,29 in conseguenza delle agevolazioni concesse a carico della fiscalità generale di cui al punto precedente;
- la perdita di gettito determinata rispetto al 2019 è stata pari a € 460.055,49 quando lo stesso valore accertato in bilancio è stato di € 8.739.552,78;
- tale perdita è stata coperta tramite trasferimento al Comune di San Severo di € 803.747,00 quale quota del Fondo per le funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 per il ristoro del mancato gettito da TARI.

Considerato altresì che:

- con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER Puglia) n. 504 del 31.12.2020 si è provveduto ad utilizzare quale criterio per la determinazione dell'importo del PEF anno 2020 l'importo già approvato dal Comune per l'anno 2019 pari a € 9.074.885,75, precisando che *“tale determinazione comunque garantisce allo stato l'equilibrio economico finanziario della gestione nonché idonei livelli di efficienza del servizio”*;
- conseguentemente, il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati applicando le tariffe 2019 è stato determinato in € 505.330,90 (differenza tra € 9.074.885,75 ed € 8.569.554,85 al lordo delle agevolazioni concesse a carico della fiscalità generale);
- con faq 36 il Ministero dell'Economia e Finanze ha concesso la possibilità di finanziare il conguaglio di cui al citato art. 107 del D.L. 18/2020 con le risorse, eventualmente ancora disponibili, del Fondo per le funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e in particolare ha stabilito che: *“Si ritiene possibile l'utilizzo del richiamato fondo per il finanziamento del conguaglio in parola. Il finanziamento del conguaglio costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre. Non si ritiene possibile certificare maggiori spese oltre a quelle della perdita massima già riconosciuta. È invece possibile la certificazione di maggiori spese COVID19 per servizi aggiuntivi non ricompresi nel PEF Rifiuti e, quindi, non coperti dai Comune di San Severo - Copia conforme all'originale - Protocollo Interno n. 0022331/2021 del 03/08/2021 13:11:33 Delib. C.C. N. 30/2021 4 proventi della Tari/Tari-corrispettivo (ad esempio, la raccolta di rifiuti presso il domicilio di anziani e quarantenati).”*;
- sono risultate disponibili per la copertura del conguaglio € 343.691,51 (differenza tra il trasferimento concesso al Comune di San Severo di € 803.747,00 e la perdita di gettito tra l'accertamento per ruolo TARI 2019 e quello 2020);
- la somma da conguagliare, quindi, nel periodo 2021-2023 è risultata pari a € 161.639,39 (differenza tra € 505.330,90 determinata al secondo punto del presente capoverso ed € 343.691,51 quale quota utilizzabile a valere sul fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali);

Preso atto che:

- il Piano economico-finanziario per il servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2022 non risulta ancora validato e di conseguenza, le tariffe per l'anno 2022 sono determinate sulla base

dell'ultimo PEF approvato in applicazione del comma 4 dell'art.10 del Regolamento Tari 2021;

- il valore del PEF 2022 risulta determinato in € 9.128.765,55 di cui € 9.074.885,75 (ultimo PEF approvato) ed € 53.879,80 (quota annua del conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18);
- così determinato, il PEF produrrebbe un aumento medio delle tariffe del 8,82%. In particolare, la TARI a carico delle famiglie (utenze domestiche) aumenterebbe di € 699.138,48. Conseguentemente, la quota a carico delle attività produttive e commerciali (utenze non domestiche) aumenterebbe di € 40.485,97 senza agevolazione Covid-19 e di € 260.128,89 considerando tale agevolazione.

Preso altresì atto che:

- con l'art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito in L. 23 luglio 2021, n. 106 ai sensi del quale si prevede che: “Al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 1bis. Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo, i Comuni possono applicare le procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili”;
- al Comune di San Severo risulta essere assegnato un contributo pari a € 925.483,88;
- con nota del 16.06.2021 l'IFEL ha specificato quanto segue: *“va infine segnalata l'opportunità di utilizzo con finalità di riduzione dell'onere TARI sulle utenze domestiche di una quota, liberamente determinabile dall'ente, dell'assegnazione del fondo di solidarietà alimentare ex art. 53 dello stesso dl 73, che permette, oltre agli interventi di sostegno alimentare analoghi a quelli disposti nel 2020, anche il “sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”. L'espressione “utenze domestiche” – anche in questo caso per concorde orientamento del Tavolo art. 106 – può includere tutte le bollette dei servizi abitativi, ivi comprese quelle relative al servizio rifiuti”;*
- con deliberazione 25 novembre 2021, n. 208, la Giunta Comunale ha stabilito la modalità e i criteri di erogazione del sopramenzionato contributo, prevedendo, tra l'altro, dei ristori a valere sulla TARI per le fasce di popolazione economicamente più fragile”;
- al termine del procedimento, risultano allocate in avanzo di amministrazione € 849.999,89 come riportato nell'allegato A/2;

Ritenuto opportuno:

- utilizzare le risorse allocate in avanzo di amministrazione di cui all'art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito in L. 23 luglio 2021, n. 106 per evitare l'aumento delle tariffe sulle utenze domestiche per un importo pari a € 699.138,48;
- utilizzare risorse di bilancio per un importo pari a € 150.000,00 in applicazione dell'art.1, comma 660 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 per ridurre le tariffe delle utenze non domestiche in considerazione che, nonostante non sia stato previsto alcun periodo di *lockdown*, gli effetti negativi causati dal diffondersi del virus Covid-19 sull'economia sono ancora attuali.

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 20.04.2022 ad oggetto “Approvazione del Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022.”.

Considerata la competenza del Consiglio Comunale in materia;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...*” e comma 15-ter il quale testualmente recita: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*”

Visto:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- lo Statuto Comunale.

Visto il parere favorevole, sotto il profilo tecnico, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente dell'Area I – Patrimoniale e, sotto il profilo finanziario, dal Dirigente del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 7 (Spada Alessandra, Marino Pierluigi, Florio Fabiola, Bocola Maria Anna, Caposiena Rosa Carolina, di Scioscio Rosario Daniele e Colangelo Lidya) ed astenuti n. 1 (Di Sabato Gianfranco) espressi, per alzata di mano, dai n. 18 Consiglieri presenti oltre il Sindaco ed assenti n. 6 (Inglese Libera Ondina, Carafa Antonio Domenico, Flammia Marco, del Sordo Michele Aldo, Florio Giovanni e Manzano Giuseppe);

DELIBERA

1. **di richiamare** la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. **di approvare** le tariffe TARI per l'anno 2022 (allegato A), dando atto che le stesso non sono in aumento rispetto all'anno precedente;
3. **di stabilire** per l'anno 2022, in alternativa al pagamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il 31/07/2022, di rateizzare il pagamento del tributo in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:
 - 1° RATA - 31/07/2022
 - 2° RATA - 30/09/2022
 - 3° RATA - 30/11/2022
4. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dare immediata esecutività al presente atto;

Visto l'art. 134 - comma 4 - del D. lgs. n. 267/2000;

Con il medesimo risultato della votazione precedente;

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

PARERI AREA I - PATRIMONIALE

Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Dirigente AREA I
f.to Ing. Francesco Rizzitelli

AREA I - SERVIZIO FINANZIARIO

Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della regolarità contabile, il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Dirigente AREA I
f.to Ing. Francesco Rizzitelli

Allegato A

Riepilogo delle tariffe per utenze domestiche

<i>Nucleo Familiare</i>	<i>Tariffa Fissa</i>	<i>Tariffa Variabile</i>
Uno	1,39	75,84
Uno - ultra 65	1,39	45,50
Due	1,62	106,52
Tre	1,76	136,52
Quattro	1,88	166,86
Cinque	1,89	219,96
Sei o più	1,83	257,88

Riepilogo delle tariffe per utenze non domestiche

<i>Categoria Rsu</i>	<i>Tariffa Fissa</i>	<i>Tariffa Variabile</i>	<i>TOTALE TARIFFA</i>
N01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,47	1,88	2,35
N02 - Cinematografi e teatri	0,41	1,39	1,80
N03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,34	1,41	1,75
N04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,60	2,38	2,98
N06 - Esposizioni, autosaloni	0,30	1,43	1,73
N07 - Alberghi con ristorante	0,87	3,52	4,40
N08 - Alberghi senza ristorante	0,84	3,36	4,20
N09 - Case di cura e riposo	0,86	3,47	4,33
N10 - Ospedali	0,89	5,14	6,03
N11 - Uffici, agenzie, studi professionali	0,78	3,13	3,90
N12 - Banche ed istituti di credito	0,99	5,15	6,14
N13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,86	3,44	4,29
N14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30	4,37	5,67
N15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,79	2,76	3,55
N16 - Banchi di mercato beni durevoli	1,24	4,97	6,20
N17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,17	4,67	5,84
N18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,79	3,14	3,93
N19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,63	4,08	4,70
N21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,80	2,76	3,56
N22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,95	11,84	14,78
N23 - Mense, birrerie, amburgherie	1,60	12,16	13,76
N24 - Bar, caffè, pasticceria	2,21	11,87	14,08
N25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,53	8,77	10,30
N26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	1,53	8,79	10,32
N27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,38	13,87	18,25
N28 - Ipermercati di generi misti	1,61	9,59	11,19
N29 - Banchi di mercato genere alimentari	5,13	24,89	30,02
N30 - Discoteche, night club	1,09	6,24	7,33
N31 - Banchi di mercato beni durevoli 52 giorni	0,29	1,62	1,92
N32 - Banchi di mercato beni durevoli 62 giorni	2,19	1,15	3,33
N33 - Banchi di mercato genere alimentari 52 giorni	1,33	6,92	8,25
N34 - Banchi di mercato genere alimentari 62 giorni	17,89	9,28	27,17

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Vito Tenore

IL PRESIDENTE DEL C.C.
f.to sig. Ciro Cataneo

ATTESTAZIONE DELL'ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione

è divenuta esecutiva il **20.04.2022**, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

è esecutiva il _____, ai sensi e per gli effetti dell'art.134- comma 3 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

San Severo, **28.04.2022**

IL VICESEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Carmela Dirodi

N. del registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **28.04.2022**

San Severo, **28.04.2022**

IL VICESEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Carmela Dirodi

E' copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.

San Severo, **28.04.2022**

IL VICESEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Carmela Dirodi